



Consiglio Regionale della Campania

507/11 IX LEG. AT

Al Presidente della Giunta Regionale .

Interrogazione a risposta scritta

Ai sensi dell'articolo 124 del R.I.

premesse che

l'articolo 1 comma 796 lettera o) della Legge 296/2006 – che disciplina la riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici e privati accreditati – evidenzia la necessità di rendere coerente con i processi di efficienza dell'offerta diagnostica, che si attuano mediante metodiche automatizzate, con gli standard organizzativi e di personale presenti nelle strutture di laboratorio;

la previsione normativa, così come innanzi descritta, è stata integrata dal Legislatore nazionale con l'introduzione nel D.Lgs 502/92 s.m.i della soglia minima di efficienza, quale ulteriore criterio di accreditamento e quindi di contrattualizzazione dei laboratori accreditati;

con Decreto commissariale n.109/2013 è stata recepita, ai sensi della normativa innanzi indicata, la riorganizzazione delle rete dei laboratori privati accreditati;

il modello operativo, previsto dal Decreto commissariale 109, pur introducendo una economia di scala in ordine ai costi di produzione delle prestazioni, incide sull'organizzazione del personale, comprimendone i livelli occupazionali;

la cadenza temporale prevista dal decreto 109 non consente, così come individuata, agevolmente ai laboratori di accedere alla riorganizzazione delle



Consiglio Regionale della Campania

rete che nell'impianto normativo costituisce una radicale modifica dell'offerta assistenziale, e ciò anche nella considerazione degli investimenti che dovranno essere effettuati in ragione della diversa e mutata organizzazione produttiva;

nel tavolo tecnico regionale, nel quale le associazioni di categoria, in contraddittorio con la struttura commissariale, si sono confrontate sui contenuti dell'adottando decreto, diverse associazioni di categoria, tra le quali in particolare Federlab-SBV, hanno sottolineato la necessità di attuare, in prima applicazione, ed in via sperimentale, ovvero per il primo periodo dell'accreditamento istituzionale, la riorganizzazione della rete in modo facoltativo, proprio al fine di consentire ai laboratori di analisi di organizzare agevolmente la propria rete;

nel decreto 109 tale previsione non è stata per niente considerata;

con il Decreto 18 ottobre 2012 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha introdotto un nuovo tariffario (integralmente recepito dalla Regione Campania con Decreto Commissariale n. 32/2013), riducendo notevolmente le relative tariffe, ed incidendo negativamente sui bilanci delle strutture, nella considerazione che i requisiti strutturali, tecnologici e di personale in regione Campania sono più stringenti ed onerosi per le medesime;

a seguito dell'impugnativa del Decreto Ministeriale il TAR Lazio ha annullato il tariffario nella parte in cui include il valore dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, L. 27 dicembre 2006 n. 296;

l'ottemperanza alla detta sentenza da parte della Regione Campania potrebbe mitigare il grave danno che i laboratori di analisi hanno subito e stanno subendo in conseguenza del notevole abbattimento tariffario:-



Consiglio Regionale della Campania

per sapere se ritiene opportuno:

- a) modificare il Decreto 109/2013 introducendo l'attuazione in prima applicazione, ed in via sperimentale, ovvero per il primo periodo dell'accREDITAMENTO istituzionale, la riorganizzazione della rete in modo facoltativo;
- b) prevedere strumenti di accompagnamento rivolti alle strutture sanitarie ed al personale ivi operante al fine di mitigare gli effetti della compressione dei livelli occupazionali conseguenti alla riorganizzazione della rete;
- c) ottemperare alla sentenza del TAR Lazio n. 10976/2013 con la modifica del decreto commissariale 32 /2013, incrementando le tariffe del valore dello sconto di cui all'art. 1, comma 796, L. 27 dicembre 2006 n. 296;
- d) istituire, nelle more della conclusione del piano di rientro dal debito sanitario, una commissione tecnico-scientifica finalizzata alla corretta determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che tenga conto dei reali costi di produzione, e quindi dei requisiti strutturali, tecnologici e di personale prescritti dalla normativa regionale in materia.